



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Modalità per la concessione in uso temporaneo del Teatro antico di Taormina

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”
- VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
- VISTA la L.R. 3 novembre 2000, n. 20 con cui sono state dettate le norme sull’istituzione del sistema dei Parchi archeologici in Sicilia;
- VISTA la Carta di Siracusa del 2004 sviluppato dal Centro Regionale di Progettazione e Restauro della Regione Sicilia (CRPR), che tratta della conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche;
- TENUTO CONTO che il Teatro antico di Taormina insiste nell’area del Parco archeologico regionale di Naxos istituito con Decreto dell’Assessore dei beni culturali e ambientali e dell’educazione permanente n. 6640 del 13 luglio 2007;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare gli articoli 106, 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali, che disciplinano l’uso individuale dei beni culturali;
- RILEVATA la necessità di adeguare le procedure ai vari strumenti normativi nazionali e regionali ed in particolare alle modifiche apportate all’art. 106 dall’articolo 39 comma 1 del decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 e 108 del codice dei beni culturali e dal decreto legislativo 31 maggio 2014, n. 83;
- VISTO il D.D.G. n. 2372 del 26 agosto 2013, così come modificato dal DDG 2890 del 27 settembre 2013, in attuazione del D.P. Reg. 7 agosto 2013, n. 237, giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 17 luglio 2013;
- VISTO il D.D.G. n. 119 del 23.01.2014 con cui è stato nominato il comitato tecnico scientifico del Parco archeologico regionale di Naxos;
- VISTO il D.A. n. 1951 dell’8 luglio 2015 con cui è stato approvato il regolamento di organizzazione del Parco archeologico regionale di Naxos;
- CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, le nuove concessioni in uso dei beni appartenenti al demanio culturale dovranno essere assegnate assicurando una idonea pubblicizzazione e pari condizioni per garantire la massima trasparenza nei procedimenti di rilascio delle concessioni;
- RITENUTO necessario, al fine di garantire l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del Teatro Antico di Taormina da concedere in uso per la stagione 2016, definire in via prioritaria le modalità per la concessione in uso, nelle more dell’emanazione di un provvedimento di carattere generale con cui saranno disposte le procedure operative e le modalità della presente disciplina per tutti i beni culturali in consegna al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
- RITENUTO altresì, di dover rideterminare gli importi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni di pertinenza del Dipartimento dei Beni e dell’identità siciliana;

DECRETA

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

L'uso temporaneo del Teatro antico di Taormina, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., recante il "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", può essere concesso dal Dirigente Generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana a chi ne faccia richiesta, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la fruizione pubblica e che la destinazione d'uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene.

Il Teatro antico di Taormina può ospitare iniziative, eventi e spettacoli di valore culturale e artistico, anche occasionali.

Le manifestazioni dovranno avvenire al di fuori dell'orario di apertura del sito; ove l'iniziativa dovesse aver luogo entro l'orario di apertura potrà svolgersi esclusivamente in ambienti solitamente non fruibili al pubblico.

In nessun caso le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti potranno comportare limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Art. 2 MODALITA' E CRITERI PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO

Il termine per la presentazione delle istanze di concessione in uso del Teatro Antico di Taormina per la realizzazione di spettacoli teatrali, concerti, opere, festival e rassegne cinematografiche è fissato al 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'evento.

L'istanza di concessione in uso del Teatro deve essere inoltrata al Dirigente Generale del Dipartimento e al Direttore del Parco archeologico regionale di Naxos, che ha in consegna il Teatro, utilizzando esclusivamente il modello disponibile sulla home page del sito web del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana.

Il modello, debitamente compilato, dovrà essere inoltrato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Dipartimento dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it e contestualmente all'indirizzo di posta elettronica del Parco archeologico di Naxos parco.archeo.naxos@regione.sicilia.it, unitamente alla documentazione di seguito specificata, necessaria per acquisire informazioni sui contenuti e sulle modalità di svolgimento della manifestazione.

Possono presentare istanza sia soggetti pubblici sia privati.

Nella domanda dovrà essere descritto il programma della manifestazione, con la contestuale indicazione del periodo di utilizzo, del numero presunto degli spettatori che, in considerazione delle esigenze di conservazione del monumento, non potrà comunque eccedere il limite di 4600 unità, fermo restando ogni altra prescrizione dettata dalla competente commissione di vigilanza.

In particolare l'istanza dovrà indicare:

1. Tipo di manifestazione (descrizione evento, programma dettagliato);
2. Data e orario di svolgimento della manifestazione;
3. Allestimenti previsti (pedane, sedie, impianti amplificazione, schermi, etc.);
4. Tempi necessari per la preparazione e il montaggio di eventuale allestimento e successivo disallestimento e ripristino ambienti (tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella domanda);
5. Numero massimo di spettatori previsto;
6. Condizione di accesso all'evento: a) aperto, b) su invito, c) a pagamento;
7. Ogni altro dettaglio utile alla valutazione della manifestazione, ivi compreso eventuali riprese cinematografiche o televisive dell'evento.

E' fatta salva la possibilità di presentare le istanze, con le modalità sopra riportate, anche successivamente alla scadenza di cui sopra, purché le stesse pervengano non oltre il 30mo giorno precedente alla manifestazione per la quale si chiede concessione in uso del Teatro. Le domande presentate fuori termine potranno essere accolte, compatibilmente con la disponibilità del Teatro stesso.

Articolo 3 PROCEDIMENTO

3.1 - L'inoltro dell'istanza non costituisce avvio del procedimento. Il procedimento si intende avviato dal giorno successivo al termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze e si conclude entro 60 giorni, ai sensi del D.P.Reg. 28 febbraio 2012, n. 19.

L'avvenuta presentazione dell'istanza non fa insorgere il diritto dell'istante al rilascio della concessione.

Il Direttore del Parco archeologico regionale di Naxos, verificata la completezza della documentazione, assegna un termine per le integrazioni nel caso in cui la stessa sia carente e, successivamente, sottopone le istanze pervenute al Comitato tecnico scientifico del Parco che, accertata la compatibilità della/e manifestazione/i ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., valuta le istanze sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 3.2 entro venticinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze e si esprime sulla assegnazione delle concessioni.

Il Dirigente Generale approva il calendario delle manifestazioni, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento, e autorizza il Direttore del Parco alla sottoscrizione dei contratti di concessione d'uso del Teatro antico di Taormina.

Della avvenuta approvazione del calendario il Direttore del Parco darà avviso ai richiedenti a mezzo di posta elettronica certificata, assegnando il termine di 10 giorni entro il quale inviare eventuali osservazioni.

3.2 - Criteri di selezione

Per la valutazione delle istanze di concessione in uso e per la selezione del soggetto concessionario, qualora pervengano più istanze per la stessa data o per lo stesso periodo, il Comitato tecnico scientifico del Parco procederà, con piena potestà discrezionale non contestabile, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) compatibilità con le esigenze di conservazione del monumento;
- 2) compatibilità e coerenza con la storia e l'identità culturale del monumento;
- 3) compatibilità e coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione dei beni culturali;
- 4) rilevanza nazionale e /o internazionale dell'evento;
- 5) livello di affidabilità del soggetto richiedente, da documentare con riferimento agli eventi già realizzati;
- 6) riproducibilità e periodicità dell'evento, con documentazione del livello di gradimento delle manifestazioni dello stesso tipo, già realizzate.

Nel procedimento di valutazione si terrà conto di eventuali crediti vantati dall'amministrazione nei confronti dei soggetti che hanno presentato istanza, anche se relativi a concessioni in uso di altri siti del patrimonio culturale regionale.

3.3 – Riserva

L'Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di riservare date del calendario per iniziative culturali proprie o ritenute di assoluta priorità.

Articolo 4 CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Il canone da corrispondere per la concessione in uso temporaneo è quello riportato nell'Allegato A al presente decreto.

La concessione è incedibile e intrasferibile, pena la revoca, e viene rilasciata, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti, compresa la certificazione antimafia, e previo pagamento del canone e dei corrispettivi, fissati nel tariffario allegato, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi.

Il canone dovrà essere versato in via anticipata per il cinquanta per cento entro i termini fissati nell'atto di concessione, mediante bonifico sul conto corrente ivi indicato. Il saldo del canone dovrà essere versato almeno quindici giorni prima della manifestazione.

Oltre alla corresponsione del canone, come sopra determinato e riscosso, al fine di adeguare il vantaggio ricavato dalla Pubblica Amministrazione ai benefici economici conseguiti dal privato utilizzatore mediante l'uso

temporaneo del bene culturale, il concessionario dovrà anche versare, a conclusione della manifestazione, la percentuale di cui alla voce B del tariffario allegato al presente decreto, calcolata sugli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso, accertati mediante il *borderò* della manifestazione.

Il concessionario, oltre agli oneri indicati nel tariffario, deve farsi carico del costo variabile (lavoro in plus orario) riferito al personale eventualmente coinvolto nello svolgimento dell'attività che verrà quantificato in sede di preventivo. Il pagamento dei compensi relativi dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione comprovante gli importi dovuti e con le modalità ivi riportate.

Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare pregiudizio alla struttura del Teatro viene imposto il versamento di una cauzione, costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, da determinarsi in misura stabilita dal Direttore del Parco, svincolata solo a seguito dell'accertamento dell'assenza di danni e del rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

La cauzione viene altresì determinata, in misura fissa, nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e dei corrispettivi.

Nei giorni in cui il Teatro è richiesto in concessione per prove o allestimento/disallestimento il canone dovuto è pari al 10% dell'importo previsto nel tariffario per ciascuna tipologia di evento; in ogni caso l'uso del Teatro per prove o allestimento/disallestimento non potrà essere concesso per un periodo complessivo superiore a 48 h oltre a quelle del giorno dell'evento. Superando tale termine dovrà essere corrisposto il canone a tariffa intera per ciascuna giornata eccedente. L'amministrazione si riserva di valutare eventuali esigenze di preparazione degli eventi, legate alla loro eccezionalità, comprovata dalla documentazione presentata dai richiedenti la concessione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nessun canone è dovuto per le riproduzioni fotografiche richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

Nessun ulteriore pagamento sarà posto a carico dei concessionari oltre quelli di cui al presente provvedimento.

Articolo 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Gli spazi concessi possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione.

Qualora si intenda modificare il progetto autorizzato, il proponente dovrà inoltrare una nuova proposta direttamente al Direttore del Parco che avvierà il procedimento di cui al precedente articolo 3.

Sono a carico del richiedente tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'iniziativa.

Il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti eventualmente alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. 81/2008).

Qualunque modifica o integrazione delle attrezzature esistenti o variazione nell'impiantistica generale deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore del Parco, sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso le norme vigenti lo richiedano).

L'introduzione e l'uso nel teatro di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi, compresi quelli destinati ad eventuali riprese cinematografiche e televisive dell'evento, deve essere espressamente autorizzato dal direttore del Parco; in tal senso il concessionario dovrà inoltrare al Parco archeologico di Naxos una richiesta contenente elenco dei mezzi tecnici che verranno adoperati e specificando la tipologia di attrezzature e il numero degli addetti.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere a proprie spese alla pulizia e al ripristino degli spazi non appena terminato ogni singolo evento e per tutta la durata della concessione.

Il concessionario sarà tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dall'Amministrazione per i consumi di acqua e di elettricità quantificati forfetariamente.

Il concessionario dovrà risarcire all'Amministrazione regionale eventuali danni arrecati ai locali e alle attrezzature durante il loro utilizzo e risponderà in proprio e direttamente di eventuali danni che, a causa dell'utilizzo, possano derivare a persone o a cose di terzi; a tal fine è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa.

Se la manifestazione prevede sbigliettamento il concessionario dovrà inoltre provvedere al saldo dell'importo corrispondente alla percentuale stabilita, che verrà comunicato dal direttore del Parco dopo aver ricevuto formale comunicazione sul *borderò*.

A garanzia del pagamento l'amministrazione potrà avvalersi della polizza fideiussoria di cui all'art. 4.
L'amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero prima, durante ed al termine della manifestazione, intendendosi quale responsabile di essi solo, esclusivamente e direttamente il concessionario; né l'amministrazione risponderà di eventuali disfunzioni della cabina elettrica e di eventuali interruzioni dell'energia elettrica.
E' fatto espresso divieto di subconcessione del Teatro; l'inosservanza di tale divieto determinerà la revoca della concessione.

Articolo 6 REVOCA E RECESSO

L'Amministrazione può revocare le concessioni in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, per ragioni di pubblico interesse e per cause di forza maggiore.
In tali casi al concessionario sarà restituito il canone già pagato, ma è escluso ogni tipo di risarcimento o indennizzo da parte dell'Amministrazione regionale.
Non si fa luogo alla restituzione quando i motivi di cui sopra derivino da responsabilità del concessionario o di terzi suoi incaricati.
L'eventuale rinuncia alla concessione da parte del concessionario deve essere comunicata per iscritto al Direttore del Parco con un preavviso che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data prevista per l'utilizzo.
Nel caso indicato nel precedente comma, l'Amministrazione restituisce la tariffa già versata trattenendo eventualmente, a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale derivante dal mancato introito per l'Amministrazione, un importo il cui ammontare è pari al 50%.
In caso di preavviso inferiore ai 30 giorni, viene trattenuto l'intero importo versato.

Articolo 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; esso verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
In via transitoria, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, per il 2015 il termine di scadenza per la presentazione delle richieste di concessione in uso del teatro è fissato al ventesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto.
Sono fatte salve tutte le istanze di concessione pervenute antecedentemente a tale data; le stesse dovranno essere istruite ed eventualmente integrate, su richiesta del Parco archeologico regionale di Naxos, in conformità alle disposizioni contenute nel presente decreto.
Si intende revocata ogni precedente disposizione incompatibile con quelle contenute nel presente decreto limitatamente alla concessione in uso del Teatro Antico di Taormina.

Palermo, li 02.12.2015

F.TO
Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino

**TARIFFARIO DEI CANONI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DEL TEATRO ANTICO DI TAORMINA**

adeguato in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 31, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26

		SPETTACOLI	RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE (drammaturgia antica)	CONFERENZE / CONGRESSI	ALTRE INIZIATIVE
A	canone fisso giornaliero da corrispondere	€3.000,00*	€2.000,00*	€ 2.600,00*	da concordare
B	percentuale da calcolare sul borderò in caso di sbigliettamento	3,50%	3,50%	---	3,50%
C	canone fisso giornaliero dovuto per prove / allestimento / disallestimento (max 48h)	10% di A*	10% di A*	---	---
D	canone fisso giornaliero dovuto per ogni giorno eccedente 48h concesse per prove / allestimento / disallestimento	€3.000,00*	€2.000,00*	---	---

* importo da corrispondere per la concessione giornaliera (24h)

F.TO
Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino